

Informativa per la clientela di studio

N. 30 del 29.02.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Lavoratori autonomi – I contributi per il 2012

*Entro il 16 maggio prossimo, i lavoratori autonomi dovranno versare la prima rata dei contributi con la nuova aliquota del **21,30%**, secondo quanto previsto dall'ultima manovra finanziaria.*

Premessa

Com'è noto, il c. 22 dell'art. 24 del decreto "salva Italia", ha previsto un graduale incremento delle aliquote contributive dei lavoratori, iscritti alle gestioni autonomi dell'INPS, di **1,3 punti percentuali** per l'anno 2012 e dello **0,45%** per gli anni successivi, fino al 2018.

Aumento dell'aliquota

- ✓ 2012: 1,30% (21,30%);
- ✓ 2013: 0,45% (21,75%);
- ✓ 2014: 0,45% (22,20%);
- ✓ 2015: 0,45% (22,65%);
- ✓ 2016: 0,45% (23,10%);
- ✓ 2017: 0,45% (23,55%);
- ✓ 2018: 0,45%, per assestarsi al **24%**.

I commercianti, oltre all'aliquota base, dovranno corrispondere un ulteriore incremento dello **0,9%**, destinato a finanziare l'indennità per la cessazione dell'attività.

Il contributo per le prestazioni di maternità invece, pari ad **€ 0,62 mensili**, è dovuto da entrambe le categorie (artigiani e commercianti).

Poi, per gli autonomi con più di 65 anni di età, pensionati presso l'INPS, è stata riconfermata anche per il corrente anno, la riduzione del **50%** sull'aliquota contributiva.

Dunque, per quest'anno, avremo la seguente situazione:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	21,30%	21,39%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	18,30%	18,39%

La contribuzione IVS sul minimale di reddito

È nostra cura informarla che la soglia minima da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dai lavoratori autonomi è pari ad **€ 14.930**. Di conseguenza, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore al predetto limite, bisognerà corrispondere una **contribuzione fissa**, stabilita come segue:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 3.187,53 (€ 3.180,09 IVS + € 7,44 maternità)	€ 3.200,96 (€ 3.192,89 IVS + € 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 2.739,63 (€ 2.732,19 IVS + € 7,44 maternità)	€ 2.753,07 (€ 2.745,63 IVS + € 7,44 maternità)

Per i periodi di attività inferiori l'anno, il contributo sul "minimale" andrà rapportato a mesi, come appresso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 265,63 (€ 265,01 IVS + € 0,62 maternità)	€ 266,75 (€ 266,13 IVS + € 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 228,30 (€ 227,68 IVS + € 0,62 maternità)	€ 229,42 (€ 228,80 IVS + € 0,62 maternità)

La contribuzione IVS eccedente il minimale

Qualora il lavoratore autonomo percepisca un reddito che eccede il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che per il 2012 è pari ad **€ 44.204**, bisognerà applicare un altro punto percentuale, come specificato di seguito.

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	Fino a € 44.204	21,30%	21,39%
	Da € 44.204,01	22,30%	22,39%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino a € 44.204	18,30%	18,39%
	Da € 44.204,01	19,30	19,39%

Il reddito annuo massimo

Per l'anno in corso, il **massimale** di reddito annuo oltre il quale decade l'onere contributivo è pari ad **€ 73.673**. Tale limite è valido solamente per i soggetti iscritti all'INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che siano titolari di un'anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per chi si è iscritto dopo il 1° gennaio 1996 il massimale annuo aumenta fino ad **€ 96.149**, non frazionabile mensilmente.

Alla luce di quanto esposto, l'onere previdenziale massimo per le categorie in commento sarà come così definito:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 15.987,09 (*)	€ 16.053,34 (***)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 13.776,85 (**)	€ 13.843,15 (****)
(*) L'importo è dato da $[(€ 44.204 * 21,30\%) + (€ 29.469 * 22,30\%)]$. (**) L'importo è dato da $[(€ 44.204 * 18,30\%) + (€ 29.469 * 19,30\%)]$. (***) L'importo è dato da $[(€ 44.204 * 21,39\%) + (€ 29.469 * 22,39\%)]$. (****) L'importo è dato da $[(€ 44.204 * 18,39\%) + (€ 29.469 * 19,39\%)]$.		

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti successivamente al 1° gennaio 1996		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 20.999,18 (*)	€ 21.085,72 (***)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 18.114,71 (**)	€ 18.201,24 (****)

(*) L'importo è dato da $[(€ 44.204 * 21,30\%) + (€ 51.945 * 22,30\%)]$.

(**) L'importo è dato da $[(€ 44.204 * 18,30\%) + (€ 51.945 * 19,30\%)]$.

(***) L'importo è dato da $[(€ 44.204 * 21,39\%) + (€ 51.945 * 22,39\%)]$.

(****) L'importo è dato da $[(€ 44.204 * 18,39\%) + (€ 51.945 * 19,39\%)]$.

La gestione separata del lavoratore autonomo

La informiamo, inoltre, che dal 1° gennaio 2012 sono aumentate di un punto percentuale anche le aliquote contributive della Gestione separata INPS. Nel dettaglio:

- ⇒ per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, privi di altra copertura obbligatoria, l'aliquota sale al **27,72%** a fronte del 26,72% (di cui lo **0,72%** per il finanziamento delle tutele economiche in caso di malattia, maternità e dell'ANF);
- ⇒ per gli iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di trattamenti pensionistici, la percentuale contributiva passa dal 17% al **18%**.

Gestione separata del lavoro autonomo	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie	27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela previdenziale obbligatoria	18%

Termini e modalità di versamento

Qualora il lavoratore si avvalga della collaborazione dei propri familiari, i contributi eccedenti il minimale devono essere rideterminati nel modo seguente:

- ⇒ **per le imprese familiari legalmente costituite**, sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno, ai fini fiscali;
- ⇒ **per le aziende non costituite in imprese familiari**, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito IRPEF entro il **49%** del reddito globale dell'impresa. I contributi per il titolare e per i collaboratori, inoltre, devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ognuno di essi.

Termini e modalità di versamento

Infine, Le ricordiamo che i contributi sul minimale, vanno pagati trimestralmente mediante modello F24, secondo le seguenti scadenze:

Le scadenze	16 maggio;
	16 agosto;
	16 novembre;
	16 febbraio dell'anno successivo

I contributi dovuti sull'eccedenza (acconto e saldo) invece seguono l'iter di versamenti delle imposte dirette.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....